







Principali misure previste in riferimento al **DPCM del 2 marzo 2021**, al **Decreto Legge del 12 marzo 2021** e all'**Ordinanza regionale n.117 del 13 marzo 2021** (valida quest'ultima fino al 28/03/2021).

Alle misure già in essere si aggiungono le seguenti disposizioni:




SPOSTAMENTI

-  vietati gli spostamenti fuori dal territorio regionale salvo comprovati motivi (lavoro, salute, studio o situazioni di necessità)
-  vietati gli spostamenti da chi vive fuori regione per raggiungere le seconde case in Valle
(ordinanza regionale 117/2021 valida fino al 28/03)
-  consentiti dalle 5 alle 22 gli spostamenti sull'intero territorio regionale
(ordinanza regionale 117/2021 valida fino al 28/03)
-  consentito lo spostamento **SOLO in ambito comunale** verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi
-  sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

PALESTRE



-  sospese le attività di palestre piscine centri natatori, centri termali, centri benessere tranne che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche e per lo svolgimento di attività motoria a carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità


RISTORAZIONE

-  sospesi i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
-  consentite le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli esercizi che assicurano il servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti pubblici o privati che svolgono la loro attività in cantieri situati sul territorio regionale
(ordinanza regionale 117/2021 valida fino al 28/03)
-  su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa preno-

tazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono fruire entro le ore 22 dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un'altra struttura ricettiva o di un ristorante. All'esterno dell'esercizio che svolge l'attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati

(ordinanza regionale 117/2021 valida fino al 28/03)

-  consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati
 -  consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18

-  aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti

NOVITÀ DEL "D.L. PASQUA"

- 1) **Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e 6 aprile 2021** anche nelle Regioni in zona gialla **si applicano le disposizioni della zona arancione**
- 2) **Dal 15 marzo al 6 aprile 2021** **si applicano le misure della zona rossa** per le Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali **l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile
- 3) **Dal 15 marzo al 6 aprile 2021** i Presidenti delle Regioni **possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa** nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, se:
 - **l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**
 - nelle aree in cui **la circolazione di varianti determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave**



4) **Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e 6 aprile 2021**

nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione,



consentito, SOLO in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi



Lo spostamento non è consentito nelle zone rosse.

5) **Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021**

sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in zona bianca, **si applicano le misure per la zona rossa**



consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una abitazione privata una volta al giorno dalle 5 alle 22, massimo 2 persone oltre ai minori di 14 anni o disabili o persone non autosufficienti

6) **Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021**



sospese le attività commerciali ad eccezione di quelle di cui all'allegato 23 e sospesi i servizi alla persona tra cui acconciatori e centri estetici

**SERVIZI ALLA PERSONA
CONSENTITI IN ZONA ROSSA**

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

**ATTIVITÀ COMMERCIALI
CONSENTITE IN ZONA ROSSA**

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Ateco 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (Ateco 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici